

OTTAVA SALVAGUARDIA

Lettere: d), e), f) dell'art.1, comma 214, della L. n° 232/2016 – SCADENZA: 2 marzo 2017 - circ. MLPS n. 41 del 29.12.16

VADEMECUM

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 297 del 21.12.2016, la **LEGGE n. 232/2016** che, alle **lettere d), e), f)** dell'art. 1, comma 214, riporta le condizioni necessarie affinché le categorie di lavoratori specificate possano accedere ai previsti benefici pensionistici. I soggetti interessati, nel limite del contingente numerico prefissato, sono esclusivamente i lavoratori e gli esodati aventi tutti i requisiti di legge che presentino, nei termini, l'istanza specifica corredata della relativa documentazione obbligatoria.

CHI PUO' PRESENTARE L'ISTANZA di ACCESSO AI BENEFICI?

Possono presentare l'istanza per l'ottava salvaguardia coloro che perfezionano i **requisiti, anagrafici e contributivi**, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico **entro l'84° mese** (per **lettere d, e**) ovvero **entro il 72° mese** (solo per **lettera f**) successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (c.d. riforma Fornero). Per costoro, dunque, potranno applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto, ma **solo se** la loro posizione lavorativa soddisfa tutte le condizioni previste da una delle tre categorie descritte dalle **lettere d), e), f)** dell'art.1, comma 214, L. 232/2016.

QUALI SONO I REQUISITI DELLA CATEGORIA DI CUI ALLA LETTERA D)?

Deve trattarsi di lavoratori la cui posizione è stata contemplata dall'art. 1, comma 194, **lettere b),c),d)**, della L.147/2013. Quest'ultima normativa richiamata, cioè, prevede l'appartenenza del soggetto ad una delle tre seguenti tipologie:

- **I TIPOLOGIA:** lavoratore **cessato** entro il **30/06/2012**, purché coesistano queste **2 condizioni**:

1) Rapporto risolto in ragione di accordo **BILATERALE**:

- INDIVIDUALE, sottoscritto anche ai sensi artt. 410,411 e 412-ter c.p.c.

Oppure:

- COLLETTIVO d'INCENTIVO all'ESODO, purché stipulato entro il 31/12/2011

2) Rioccupazione: consentita senza limiti di reddito, purché si tratti di attività **NON** subordinata a tempo **INDETERMINATO** (Quindi NO: lavoro dipendente a tempo indeterminato; SI: lavoro autonomo, parasubordinato e subordinato a tempo determinato).

- **II TIPOLOGIA:** lavoratore **cessato** tra il **01/07/2012** e il **31/12/2012**, purché coesistano queste **2 condizioni**:

1) Rapporto risolto in ragione di accordo **BILATERALE**:

- INDIVIDUALE, sottoscritto anche ai sensi artt. 410,411 e 412-ter c.p.c.

Oppure:

- COLLETTIVO d'INCENTIVO all'ESODO, purché stipulato entro il 31/12/2011

2) Rioccupazione: consentita senza limiti di reddito, purché si tratti di attività **NON** subordinata a tempo **INDETERMINATO** (Quindi NO: lavoro dipendente a tempo indeterminato; SI: lavoro autonomo, parasubordinato e subordinato a tempo determinato).

- **III TIPOLOGIA:** lavoratore **cessato** tra il **01/01/2007** e il **31/12/2011**, purché coesistano queste **2 condizioni**:

1) Rapporto cessato in ragione di risoluzione **UNILATERALE** (es: dimissioni volontarie o licenziamento; NO accordi bilaterali);

2) Rioccupazione: consentita senza limiti di reddito, purché si tratti di attività **NON** subordinata a tempo **INDETERMINATO** (Quindi NO: lavoro dipendente a tempo indeterminato; SI: lavoro autonomo, parasubordinato e subordinato a tempo determinato).

QUALI SONO I REQUISITI DELLA CATEGORIA DI CUI ALLA LETTERA E)?

Deve trattarsi di lavoratori la cui posizione è stata contemplata dall'art. 24, co. 14, **lettera e-ter)** del D.L. Monti-Fornero n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011. Nell'attuale ottava salvaguardia, tuttavia, è prevista esclusivamente l'appartenenza ad un'unica tipologia di lavoratori, ovvero:

- **TIPOLOGIA UNICA:** lavoratore che, **nel corso dell'anno 2011**, risulti essere stato in **CONGEDO**,

Limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere i figli con grave disabilità accertata, ai sensi dell'art. 42 comma 5, del T.U. di cui al D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. (N.B.: semplici permessi e altri congiunti NON sono contemplati).

QUALI SONO I REQUISITI DELLA CATEGORIA DI CUI ALLA LETTERA F)?

- **TIPOLOGIA UNICA:** lavoratore **cessato** tra il **01/01/2007** e il **31/12/2011**, purché coesistano queste **3 condizioni**:

1) Assunzione a TEMPO **DETERMINATO**, anche se in somministrazione con contratto a tempo determinato, e relativa cessazione avvenuta alla **SCADENZA NATURALE** del contratto;

2) Rioccupazione: consentita senza limiti di reddito, purché si tratti di attività **NON** subordinata a tempo **INDETERMINATO** (Quindi NO: lavoro dipendente a tempo indeterminato; SI: lavoro autonomo, parasubordinato e subordinato a tempo determinato);

3) NON rivestire la qualifica di lavoratore del settore **AGRICOLO**, né di lavoratore con qualifica di **STAGIONALE**.

CHI NON DEVE PRESENTARE L'ISTANZA di ACCESSO AI BENEFICI?

Qualsiasi lavoratore privo anche di uno solo dei requisiti previsti come condizione per rientrare in una delle tre categorie dell'attuale ottava salvaguardia, come appena descritte dalle lettere **d), e), f)** dell'art. 1, co. 214, L. 232/2016.

QUALE DOCUMENTAZIONE SI DEVE PRESENTARE?

- 1) **Modulo d'istanza unico:** specifico per tutte le tre categorie di lavoratori -lettere d), e), f) -, compilato integralmente;
- 2) **Allegati:** sono da compilare integralmente tutti quelli previsti nel predetto modello d'istanza unico, e cioè:
 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione: solo quella specifica per lettera d), e), f), ma in alternativa tra loro;
 - Copia integrale dell'accordo BILATERALE, collettivo e individuale, di risoluzione del rapporto, per lettera d);
 - Copia integrale della risoluzione UNILATERALE del rapporto, per lett. d) Es: lettera di licenziamento/dimissioni. NO accordi;
 - Documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro a tempo DETERMINATO per lett. f);
 - Documentazione comprovante la rioccupazione solo in attività consentite, cioè: NO lavoro dipendente a tempo indeterminato;
 - Copia leggibile, fronte/retro, della carta d'identità in corso di validità e del codice fiscale;
 - Dichiarazione scritta del datore di lavoro, attestante l'avvenuta fruizione del congedo, specificando il periodo, per lett. e);
 - Documentazione comprovante l'assistenza prestata dal lavoratore, in particolare, nei confronti dei figli con disabilità grave;

N. B.: NON usare i modelli d'istanza o di allegati di precedenti salvaguardie perché NON idonei e, dunque, IRRICEVIBILI.

DOVE SI TROVA IL MODULO D'ISTANZA E RELATIVI ALLEGATI?

La modulistica completa è disponibile e scaricabile alla seguente pag. web del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali:

<http://lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/lavoratori-salvaguardati/Pagine/default.aspx>

COME SI COMPILA L'ISTANZA E I RELATIVI ALLEGATI?

L'istanza verrà integralmente compilata in carattere stampatello e facilmente leggibile, scritta possibilmente a computer o a macchina. Solo la firma del lavoratore istante, che è obbligatoria, sarà sempre autografata, cioè scritta a mano e in corsivo. Ogni campo, compreso il recapito telefonico, verrà completato in ogni sua parte. I riquadri saranno contrassegnati con precisione, indicando sempre -e soltanto- quelli d'interesse. Le stesse raccomandazioni valgono per tutti i documenti allegati previsti, che dovranno obbligatoriamente pervenire alla Commissione unitamente all'istanza.

Le istanze non integralmente compilate, o mancanti anche solo di uno degli allegati previsti, NON sono idonee.

CHI TRASMETTE L'ISTANZA?

L'istanza può essere trasmessa:

• Direttamente dal **LAVORATORE INTERESSATO**

Oppure, in alternativa, da:

• **SOGGETTI** abilitati per legge e incaricati dal lavoratore (es: patronati; consulenti del lav.)

A QUALE ENTE DEVE ESSERE TRASMESSA? All'Ispettorato Territoriale del Lavoro (I.T.L.) competente per territorio.

QUALE ITL E' COMPETENTE PER TERRITORIO? Il criterio della competenza è dato dalla modalità di cessazione.

MODALITA' di CESSAZIONE del RAPPORTO di LAVORO	Ispettorato Territoriale del Lavoro COMPETENTE (ex D.T.L.)
In ragione di ACCORDO bilaterale INDIVIDUALE sottoscritto anche ai sensi degli artt. 410,411 e 412-ter c.p.c.	ITL competente è quella in cui è avvenuta la SOTTOSCRIZIONE o il DEPOSITO dell'ACCORDO. ESEMPLI: 1) SOTTOSCRIZIONE: la competenza è dell'ITL di Torino se l'accordo individuale (ex art. 410 c.p.c.) è stato sottoscritto innanzi alla Commissione di Conciliazione della DTL di Torino; 2) DEPOSITO: la competenza è dell'ITL di Torino se l'accordo individuale, sottoscritto in sede sindacale ex art. 411 c.p.c., risulta essere stato depositato presso la DTL di Torino
In ragione di ACCORDO COLLETTIVO d'INCENTIVO In ragione di RISOLUZIONE UNILATERALE In ragione di QUALSIASI ALTRA IPOTESI residuale	L' ITL competente è quello di attuale RESIDENZA del lavoratore richiedente. ESEMPIO: RESIDENZA: la competenza è dell'ITL di Torino se il lavoratore richiedente, al momento in cui presenta l'istanza, risiede a Torino o in un Comune della Provincia di Torino.

COME SI TRASMETTE L'ISTANZA? La modalità consigliata di trasmissione è la **posta elettronica**¹.

DOVE SI TRASMETTE L'ISTANZA? L'istanza sarà trasmessa, in alternativa, ai seguenti indirizzi:

DTLTo.Salvaguardati@lavoro.gov.it (posta elettronica ordinaria, dedicata alla salvaguardia, dell'ITL di Torino);

ITL.Torino@pec.ispettorato.gov.it (indirizzo di pec, posta elettronica certificata dell' I.T.L. di Torino).

ATTENZIONE: l'utente dovrà conservare l'**AVVISO di CONSEGNA**, che è l'unico documento con valore legale pari alla cartolina di ritorno di una raccomandata A.R., a comprova dell'avvenuta ricezione da parte dell'ITL. Il solo avviso di accettazione NON è idoneo.

SCADENZA PER PRESENTARE LE ISTANZE: La data di scadenza è il **2 MARZO 2017**.

NB: La data di scadenza è perentoria. Le istanze trasmesse fuori termine saranno IRRICEVIBILI e non potranno essere esaminate in nessun caso.

TERMINE PER IL RICORSO: Solo il provvedimento definitivo di **rigetto** dell'istanza può essere impugnato dal lavoratore in via amministrativa, nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, presentando apposita istanza di riesame dell'atto innanzi allo stesso ITL che lo ha emanato. **NB:** l'eventuale comunicazione dei motivi ostativi/preavviso di rigetto (art. 10 bis, L. 241/90) non è impugnabile. Per riscontrare l'invito a trasmettere alla Commissione osservazioni e/o altra documentazione, il termine che l'utente deve rispettare è di 10 giorni.

RESPONSABILITA' PENALI

NB: Le dichiarazioni contenute ed allegate all'istanza sostituiscono le certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000. Devono essere sottoscritte con firma autografa dal lavoratore, il quale è consapevole della responsabilità penale che si assume e delle conseguenze giuridiche in cui può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi (art. 76, DPR 445/2000). **La Commissione verificherà il contenuto di quanto espressamente dichiarato e, nel caso riscontrasse una o più affermazioni non corrispondenti a verità, procederà a denunciare il responsabile alla Procura della Repubblica, per il seguito di legge. Contestualmente, ne darà comunicazione anche alle Autorità e/o agli Enti interessati, per le determinazioni di competenza.**

¹ In alternativa, tramite raccomandata a/r.